

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
261/2018/R/EEL

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI CRITERI E ALLE CONDIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA INTRODOTTO DALL'AUTORITÀ CON DELIBERAZIONE ARG/ELT 98/11

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'art.1, comma 153;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: MSE) 29 aprile 2009;
- il decreto del MSE 30 giugno 2014 (di seguito: decreto 30 giugno 2014);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 713/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 713/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 592/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 592/2017/R/eel);
- la Comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: linee-guida europee);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- il documento dell’Autorità *Sector Inquiry into Capacity Mechanisms: Comments on Annex 2 to the Staff Working Document Participation of Cross-Border Resources in Capacity Mechanisms*, 6 luglio 2016;
- la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica approvata dal MSE con il decreto 30 giugno 2014;
- la lettera del MSE del 25 ottobre 2016, prot. Autorità n. 31002, del 28 ottobre 2016 (di seguito: indirizzi ministeriali)
- la consultazione di Terna del 28 ottobre 2016, recante la “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione” (di seguito: prima consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 7 novembre 2016, recante la “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Piena Attuazione” (di seguito: seconda consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 31 gennaio 2017, recante i “Criteri per la definizione delle curve di domanda – Fase di Prima e Piena Attuazione” (di seguito: terza consultazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, del decreto legislativo 379/03, prevede:
 - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della

- capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
- che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
 - l'art. 2 del decreto legislativo 379/03 prevede, da un lato, che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare una proposta di disciplina del mercato della capacità e, dall'altro lato, che tale proposta sia approvata dal MSE con proprio decreto, sentita l'Autorità;
 - in esito a un articolato percorso di consultazione, l'Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità e, successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, positivamente verificato la proposta di disciplina predisposta da Terna e preventivamente sottoposta a consultazione pubblica;
 - tale proposta, integrata secondo le indicazioni dell'Autorità, è stata approvata dal MSE, sentita l'Autorità, con il decreto 30 giugno 2014;
 - il decreto 30 giugno 2014 prevede, fra l'altro, che:
 - la valutazione di adeguatezza della capacità tenga conto degli effetti positivi derivanti dallo sviluppo delle reti e delle interconnessioni con l'estero, in coerenza con l'obiettivo del Governo di completa integrazione del mercato interno dell'energia;
 - fin dalle prime sessioni del sistema, sia assicurata la possibilità di partecipazione attiva della domanda;
 - il sistema promuova l'adozione di assetti e tecnologie efficienti e la partecipazione della generazione distribuita a fonti rinnovabili, dotata dei requisiti funzionali a contribuire all'adeguatezza del sistema;
 - l'individuazione del valore minimo e del valore massimo del premio sia finalizzata a far sì che la disciplina consenta la riduzione dei costi del sistema e degli oneri a carico dei consumatori, con verifica degli effetti prodotti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 1 luglio 2014, sono entrate in vigore le linee-guida europee che introducono, tra le altre cose, rilevanti vincoli nella valutazione, da parte della Commissione, dei meccanismi di remunerazione della capacità nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato;
- con la deliberazione 95/2015/I/eel, l'Autorità ha proposto al MSE di anticipare, per quanto possibile, gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema, ottenibili grazie al funzionamento, a regime, del mercato della capacità (c.d. fase di piena attuazione) mediante la definizione di una fase di prima attuazione caratterizzata, tra le altre cose, da periodi di consegna e orizzonti di pianificazione ridotti;
- gli indirizzi ministeriali forniscono a Terna le seguenti indicazioni circa le modifiche da apportare alla disciplina, previa consultazione pubblica:

- l'avvio della fase di prima attuazione proposta dall'Autorità, con la possibilità di prevedere periodi di pianificazione anche inferiori all'anno;
- il superamento del premio minimo riconoscibile alla capacità esistente e l'introduzione di opzioni alternative, quali la previsione di contratti con periodi di consegna pluriennali per gli investimenti in nuova capacità;
- l'apertura del mercato della capacità alla partecipazione attiva della domanda e della generazione rinnovabile non programmabile;
- l'apertura del mercato della capacità alla partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero;
- la selezione prioritaria, a parità di premio offerto, della capacità che soddisfa determinati requisiti di flessibilità;
- la semplificazione del sistema di garanzie, mediante l'eliminazione dei requisiti patrimoniali e la semplificazione del meccanismo di marginazione;
- la definizione di capacità incentivata, facendo riferimento agli incentivi in conto energia erogati dal Gestore dei Servizi Energetici, e la possibilità per l'operatore di scegliere se fruire dell'incentivo o partecipare al mercato della capacità;
- nella fase di prima attuazione, l'equiparazione della capacità afferente a impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali per la sicurezza del sistema elettrico a capacità offerta a zero nel mercato della capacità;
- a seguito degli indirizzi ministeriali, è stato avviato un processo di modifica e integrazione della disciplina del mercato della capacità finalizzato, da un lato, ad assicurarne la compatibilità rispetto alle linee-guida europee, in modo tale da procedere con la notifica formale della misura alla DG Concorrenza della Commissione, e, dall'altro lato, a dar seguito alla summenzionata proposta dell'Autorità di anticipare l'entrata in operatività del mercato della capacità;
- Terna, sulla base degli indirizzi ministeriali, con la prima e la seconda consultazione omonima, ha consultato le proposte di disciplina riguardanti le fasi di prima e piena attuazione del mercato della capacità;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 713/2016/R/eel ha illustrato, tra le altre cose, i propri orientamenti in merito ai seguenti aspetti:
 - a) la modifica degli obblighi contrattuali previsti per i sottoscrittori di contratti di approvvigionamento di capacità, con particolare riferimento all'articolazione dei prezzi di riferimento;
 - b) la definizione dei criteri per il calcolo del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità applicato agli utenti del dispacciamento in prelievo titolari di unità di consumo con impegni di capacità;
 - c) la modifica dei termini e delle modalità con cui l'Autorità rende noti i premi massimi;
- con riferimento alla tematica di cui alla lettera a), l'Autorità ha proposto:
 - in primo luogo, una modifica degli obblighi contrattuali, volta a chiarire che l'obbligo di offerta sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) fa riferimento alla parte di capacità impegnata e non accettata in esito al

- mercato infragiornaliero (di seguito: MI) e non al mercato del giorno prima (di seguito: MGP);
- in secondo luogo, una modifica dell'articolazione dei prezzi di riferimento, di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 98/11, volta a disincentivare strategie di sottrazione della capacità produttiva impegnata (sia fisica che commerciale) sul MGP;
 - per quanto attiene alla tematica di cui alla lettera b), l'Autorità ha proposto una modifica della definizione di obbligazione di capacità dell'utente del dispacciamento in prelievo di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 98/11, volta a evitare la sovra-remunerazione per le unità di consumo con impegni di capacità;
 - in relazione alla tematica di cui alla lettera c), l'Autorità ha proposto la modifica della tempistica prevista per la comunicazione a Terna dei valori dei premi massimi riconoscibili alla capacità esistente e nuova, prevedendo che tale comunicazione avvenga contestualmente alla verifica di conformità dello studio sulle curve di domanda da parte dell'Autorità;
 - per quanto riguarda la tematica di cui alla lettera a), alcuni operatori ritengono condivisibile le proposte dell'Autorità, mentre altri operatori continuano a considerare la struttura dei prezzi di riferimento eccessivamente penalizzante;
 - con riferimento alle tematiche di cui alle lettere b) e c), la maggior parte degli operatori ritiene condivisibili le proposte dell'Autorità;
 - con la terza consultazione Terna, quest'ultima ha illustrato una semplificazione della metodologia per la costruzione delle curve di domanda di capacità; la nuova metodologia proposta da Terna è basata sull'interpolazione lineare di quattro punti, le cui ascisse rappresentano quantità di capacità corrispondenti a determinati livelli di adeguatezza, misurati in termini di *Loss of Load Expectation* o *LOLE* – vale a dire di numero atteso di ore all'anno nelle quali la capacità di produzione disponibile non è tale da soddisfare strutturalmente la somma dei consumi e dei margini di riserva di potenza necessari a rispettare prefissati livelli di sicurezza e di qualità del servizio - e le cui ordinate rappresentano la disponibilità a pagare del sistema elettrico, espressa in euro/MW/anno;
 - con il documento per la consultazione 592/2017/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alle seguenti tematiche della disciplina del mercato della capacità:
 - a) la metodologia per la definizione del prezzo di esercizio, proponendo, tra le altre cose, che:
 - tale prezzo rimanga rappresentativo delle tecnologie di produzione;
 - la metodologia e i relativi parametri tecnici rilevanti vengano fissati e modificati direttamente dall'Autorità;
 - onde evitare rischi ingiustificati per gli operatori, le modifiche alla disciplina non possano essere applicate retroattivamente e le modifiche afferenti alla tecnologia di punta possano avere impatto sul prezzo di esercizio a valere da periodi di consegna non ancora oggetto di procedura concorsuale;

- b) la partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità, proponendo che, alla domanda impegnata nell'ambito del menzionato mercato, sia riconosciuto il diritto di non pagare il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 14, a fronte dell'impegno di rendersi disponibile alla riduzione del proprio carico, anche attraverso la distaccabilità selettiva da parte di Terna;
 - c) nella fase di piena attuazione, la riserva di una parte del fabbisogno di capacità da destinare all'approvvigionamento mediante aste di aggiustamento da svolgere l'anno prima del relativo periodo di consegna, in modo tale da agevolare la partecipazione attiva della domanda che riesce a esprimere la propria flessibilità su orizzonti temporali ridotti;
 - d) i criteri per la definizione dei premi da associare ai punti rilevanti della nuova curva di domanda illustrata da Terna nella terza consultazione omonima;
 - e) l'individuazione di strumenti per la mitigazione dell'esercizio del potere di mercato nelle procedure concorsuali e, in particolare, la differenziazione tra premio massimo riconoscibile alla capacità esistente e premio massimo riconoscibile alla capacità nuova e l'introduzione del concetto di premio massimo offribile dalla capacità esistente (di seguito: *bid cap*);
 - f) la metodologia per la definizione del prezzo di riferimento, chiarendo che, ai fini dell'applicazione del corrispettivo variabile, alla capacità accettata in esito ai mercati dell'energia è applicato il prezzo registrato sul MGP;
- con riferimento alla tematica di cui alla lettera a), gli operatori hanno espresso un generale consenso sui criteri metodologici descritti dall'Autorità per la modifica nel tempo del prezzo di esercizio, mentre si sono mostrati generalmente contrari al fatto che il prezzo di esercizio risulti rappresentativo dei costi variabili della produzione;
 - per quanto attiene al tema di cui alla precedente lettera b):
 - alcuni operatori ritengono condivisibili le considerazioni riportate dall'Autorità circa il ruolo ricoperto dalla domanda flessibile nel mercato della capacità, come risorsa che può decidere di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di adeguatezza, e, in ragione di tale ruolo, circa le modalità di partecipazione diretta illustrate nel documento per la consultazione;
 - alcuni operatori, oltre a condividere l'orientamento dell'Autorità, propongono la definizione di requisiti minimi per la partecipazione della domanda flessibile al mercato della capacità (es. abilitazione al MSD, verifiche delle prestazioni erogate e relative penali in caso di inadempimento);
 - alcuni operatori suggeriscono l'esclusione dei carichi oggetto di contratti per la fornitura di servizi di interrompibilità;
 - altri operatori esprimono dissenso rispetto agli orientamenti dell'Autorità in merito alla partecipazione attiva della domanda nel mercato della capacità, in quanto ritengono che non sussistano condizioni sufficienti per una sua effettiva partecipazione;
 - un'associazione di categoria suggerisce di ammettere forme di aggregazione mutate dal progetto pilota approvato con la deliberazione 300/2017/R/eel;

- per quanto riguarda la tematica di cui alla precedente lettera c), si è registrata una generale condivisione dell'impostazione seguita dall'Autorità nel delineare i criteri per la definizione dei parametri economici delle curve di domanda; diversi operatori, però, sostengono che le proposte dell'Autorità sulle ordinate dei principali punti delle menzionate curve sottostimino i costi connessi alla realizzazione di nuova capacità di produzione di punta;
- in relazione a quanto descritto alla precedente lettera d), è emerso un generale dissenso sull'orientamento di prevedere l'applicazione di premi massimi differenziati tra capacità esistente e nuova; alcuni operatori ritengono condivisibile l'introduzione del concetto di *bid cap*;
- con riferimento alla tematica di cui alla lettera e), un operatore ha richiesto che non siano penalizzati i riacquisti sul MI;
- oltre alle tematiche di cui sopra, alcuni operatori hanno presentato osservazioni su aspetti ulteriori rispetto a quelli esplicitamente trattati nel documento per la consultazione 592/2017/R/eel, quali:
 - a) il sistema di garanzie, evidenziando, in particolare, la possibilità che il meccanismo di marginazione possa determinare un ammontare e una volatilità delle garanzie eccessivi;
 - b) l'esposizione al rischio - in caso di accidentalità - di incorrere in un'onere netto pari al corrispettivo variabile, sottolineando come detto rischio risulti acuito, tra le altre cose, dall'impossibilità di nominare la capacità impegnata nel mercato della capacità a ridosso dell'ora di consegna;
- in relazione alle osservazioni di cui alla precedente lettera a) del precedente alinea, la volatilità delle garanzie richieste dipende anche dal grado di liquidità delle fasi di negoziazione del mercato della capacità successive all'asta madre; in situazioni di scarsa liquidità, è possibile, come osservato da alcuni operatori, che il livello delle garanzie subisca un repentino incremento;
- per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera b):
 - la deliberazione ARG/elt 98/11 prevede l'obbligo di nominare la capacità impegnata, lasciando a Terna la possibilità di disciplinarne le tempistiche;
- la deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce inoltre che, nella fase di piena attuazione, il periodo di consegna sia non inferiore ai tre anni; ciò tipicamente implica che, svolgendo le procedure concorsuali con frequenza annuale, sia approvvigionata capacità per un terzo del fabbisogno di adeguatezza per ciascun anno del periodo di consegna, nell'ipotesi che quest'ultimo sia pari a un triennio;
- come segnalato da alcuni operatori nell'ambito della seconda consultazione Terna, l'approvvigionamento parziale descritto al precedente alinea espone gli operatori al rischio di trovarsi, in esito alle aste, con contratti di capacità che, complessivamente, hanno ad oggetto soltanto parte della propria capacità in un dato anno; detto rischio è tanto maggiore quanto meno liquide sono le aste di aggiustamento e le sessioni del mercato secondario;
- il tema della durata dei periodi di consegna nei meccanismi di remunerazione della capacità è oggetto di dibattito a livello comunitario nell'ambito del processo di adozione del *Clean Energy Package*; in esito a detto processo potrebbero derivare

prescrizioni volte a limitare a un anno il periodo di consegna per la capacità esistente;

- l'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede che la rendita di congestione derivante dalle aste del mercato della capacità sia utilizzata per ridurre il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, pagato dagli utenti del dispacciamento in funzione del loro prelievo nelle ore di picco.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel corso del mese di agosto 2017, dopo un lungo e complesso iter di prenotifica, il MSE ha notificato formalmente il mercato italiano della capacità alla DG Concorrenza della Commissione, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;
- la notifica di cui al precedente alinea tiene conto delle modifiche ai criteri per l'elaborazione della disciplina del mercato della capacità e alla disciplina medesima consultate, rispettivamente, dall'Autorità e da Terna nel corso dei mesi precedenti;
- nell'ambito dell'interlocazione con la Commissione successiva all'invio della notifica, è emersa, tra l'altro, la necessità di introdurre:
 - il concetto di soglia minima di investimento al di sopra della quale è possibile riconoscere contratti con periodi di consegna pluriennali alla capacità produttiva di nuova realizzazione (di seguito: soglia minima), al fine di rispettare il principio di proporzionalità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;
 - un criterio di priorità, a parità di premio offerto, per la capacità caratterizzata da un miglior indice di emissione di CO₂, al fine di rispettare i principi di cui alle linee-guida europee;
- a fronte della notifica del mercato italiano della capacità e degli impegni assunti dallo Stato italiano, ivi inclusi quelli sulla soglia minima e sulla priorità da riconoscere alla capacità caratterizzata da un miglior indice di emissione di CO₂, la Commissione ha dichiarato il menzionato mercato compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, con la decisione C(2018) 617.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare e integrare la deliberazione ARG/elt 98/11 con le seguenti finalità:
 - a) adeguare i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità agli indirizzi ministeriali e agli impegni assunti dallo Stato italiano con la Commissione in relazione al mercato della capacità;
 - b) introdurre i cambiamenti ai criteri per la disciplina del mercato della capacità in esito alle consultazioni di cui ai documenti 713/2016/R/eel e 592/2017/R/eel;
 - c) apportare ulteriori modifiche ai menzionati criteri, anche al fine di delineare una più efficiente allocazione dei rischi e modificare la destinazione della rendita di congestione che si determina in esito al mercato della capacità;

- con riferimento alla finalità di cui alla lettera a), modificare la deliberazione ARG/elt 98/11 in modo da prevedere:
 - l'avvio della fase di prima attuazione proposta dall'Autorità, con la possibilità di stabilire periodi di pianificazione anche inferiori all'anno;
 - il superamento del premio minimo riconoscibile alla capacità esistente e l'introduzione di opzioni alternative, quali la previsione di contratti con periodi di consegna pluriennali per gli investimenti in nuova capacità, introducendo, al contempo, il concetto di soglia minima di investimento richiesto dalla Commissione;
 - l'apertura del mercato della capacità alla partecipazione attiva della domanda e della generazione rinnovabile non programmabile;
 - la selezione prioritaria, a parità di premio offerto, della capacità che soddisfa determinati requisiti di flessibilità e/o della capacità caratterizzata da un miglior indice di emissione di CO₂;
 - l'apertura del mercato della capacità alla partecipazione attiva della capacità localizzata all'estero e l'introduzione di disposizioni transitorie che, in assenza dei necessari accordi con gli omologhi esteri, consentano a Terna, in attuazione degli indirizzi ministeriali, di applicare regole semplificate per la partecipazione attiva delle citate risorse, preservando la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico nazionale; a tal fine, si richiede a Terna di delineare una modalità di partecipazione semplificata che sia basata su valutazioni conservative, che tengano conto del fatto che – come verificatosi durante la recente crisi legata alle indisponibilità della capacità nucleare francese - la disponibilità della capacità sotto il controllo dei gestori esteri può risultare repentinamente indisponibile in misura significativa e inattesa;
 - la definizione di capacità incentivata, riconoscendo all'operatore la possibilità di scegliere se fruire dell'incentivo o partecipare al mercato della capacità;
 - la semplificazione del sistema di garanzie, mediante l'eliminazione dei requisiti patrimoniali;
 - la partecipazione implicita alle aste, con equiparazione a capacità offerta a premio nullo, della capacità produttiva afferente a impianti (o raggruppamenti di impianti) assoggettati - nel periodo di consegna dell'asta stessa - a uno dei regimi di essenzialità di cui alla deliberazione 111 sulla base di un provvedimento anteriore al termine per la comunicazione, da parte di Terna, della capacità qualificata per l'asta considerata; detta modalità di partecipazione è estesa anche alla fase di piena attuazione, per tenere conto dei casi di assoggettamento alla disciplina dell'essenzialità per un periodo pluriennale che insiste sul periodo di consegna oggetto dell'asta; si prevede, inoltre, il requisito della preventiva adozione del provvedimento di applicazione di uno dei regimi di essenzialità, per tenere conto del fatto che l'Autorità potrebbe valutare di non assoggettare alla disciplina dell'essenzialità la capacità dichiarata essenziale da Terna;

- nella fase di piena attuazione, la riserva di una parte del fabbisogno di capacità per l'approvvigionamento mediante aste di aggiustamento da svolgere l'anno prima del relativo periodo di consegna;
- per quanto attiene alla finalità di cui alla lettera b), apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 98/11:
 - l'esplicitazione dei criteri di partecipazione attiva della domanda flessibile, che, tra l'altro, non deve essere già oggetto di contratti volti a garantire la sicurezza del sistema elettrico e/o di modalità per l'approvvigionamento di servizi di dispacciamento diverse da quelle espressamente previste per la domanda flessibile ammessa alla partecipazione attiva al mercato della capacità; queste esclusioni derivano dall'esigenza di evitare il rischio di doppio pagamento della medesima risorsa per servizi mutualmente escludenti (es. contratti di interrompibilità del carico) e di sperimentare, ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel, le modalità di abilitazione e partecipazione al MSD ritenute più adatte rispetto alla configurazione di diritti e obblighi prevista per la domanda impegnata nel mercato della capacità ;
 - per la domanda impegnata nel mercato della capacità, la descrizione dei diritti (esenzione dal pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri del citato mercato, a fronte del fatto che la domanda impegnata non riceve la differenza tra corrispettivo fisso e corrispettivo variabile) e obblighi (disponibilità a ridurre o a farsi ridurre il proprio carico);
 - la previsione che la metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio di cui all'articolo 8 sia definita direttamente dall'Autorità e che detta metodologia possa essere soggetta a cambiamenti nel tempo, rispettando, tuttavia, specifici criteri a garanzia dei partecipanti;
 - la modifica degli obblighi di offerta e dei criteri per la definizione dei prezzi di riferimento, per tener conto delle quantità accettate sul MI e per evitare condotte opportunistiche da parte degli operatori; rispetto a quanto consultato con il documento 592/2017/R/eel, nel caso di mancata accettazione di un'offerta di vendita sul MSD formulata a un prezzo superiore al prezzo di esercizio, la configurazione del prezzo di riferimento è integrata con il prezzo offerto sul medesimo mercato, per considerare la specifica modalità di formazione del prezzo che caratterizza detto mercato e, nel contempo, attenuare i rischi in capo ai titolari di capacità impegnata;
 - per la gestione del rischio di potere di mercato e la minimizzazione dell'onere per i consumatori, la differenziazione tra premio massimo riconoscibile alla capacità esistente e premio massimo riconoscibile alla capacità produttiva nuova e l'introduzione del concetto di premio massimo offribile dalla capacità produttiva esistente, che può essere diverso dal premio riconoscibile alla medesima capacità; ai fini dell'applicazione dei premi massimi, la capacità estera è equiparata a capacità di produzione esistente, mentre la domanda qualificata alla partecipazione può essere offerta a un premio non superiore al premio massimo della capacità di produzione nuova, in modo tale che detta

- domanda possa contribuire a limitare la realizzazione di capacità produttiva nuova a quanto strettamente necessario per l'adeguatezza del sistema elettrico;
- l'introduzione di criteri transitori per la definizione di curve di domanda di capacità tali da consentire la costruzione delle stesse in funzione dei costi della capacità di produzione, invece che in base al valore della stessa, così come notificato alla Commissione e approvato dalla stessa con la decisione C(2018) 617; detti criteri sono applicati sino al termine del periodo per il quale la Commissione ha autorizzato il mercato della capacità con la predetta decisione;
 - il cambiamento di alcuni termini procedurali, facendo in modo che l'Autorità possa, contestualmente e in modo integrato, occuparsi della verifica di conformità sulle curve di domanda e della determinazione dei premi massimi e delle ordinate rilevanti delle curve medesime;
- in relazione alla finalità di cui alla lettera c), introdurre le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 98/11:
 - laddove tecnicamente fattibile, la definizione, da parte di Terna, di tempistiche per la nomina della capacità impegnata tali da consentire agli operatori una gestione efficiente delle accidentalità;
 - l'introduzione di disposizioni transitorie circa il sistema di garanzie volte a sostituire il meccanismo di marginazione con un sistema di garanzie individuali calcolate in funzione del premio massimo, in attesa di verificare il grado di liquidità delle aste di aggiustamento e del mercato secondario e al fine di contenere la volatilità degli importi delle garanzie;
 - il riconoscimento a Terna della facoltà di stipulare, anche nella fase di piena attuazione, contratti con periodo di consegna annuale per l'approvvigionamento dell'insieme della capacità necessaria a soddisfare il fabbisogno di capacità dell'anno considerato, fatta comunque salva, nella fase di piena attuazione, la quota del fabbisogno di adeguatezza riservata alla procedura concorsuale di aggiustamento da svolgere un anno prima dell'anno di consegna;
 - la modifica dei criteri per la definizione del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, in modo da scorporare la quota parte di rendita di congestione che si determina a valle delle aste di capacità e da porla a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111; in altri termini, essendo detta rendita dovuta a limitazioni nei transiti da un'area all'altra, è appropriato che sia posta in capo al Gestore della rete di trasmissione e utilizzata per la riduzione delle tariffe pagate dagli utenti della trasmissione medesima;
 - apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 98/11, al fine di:
 - prevedere – come per la capacità produttiva essenziale – la partecipazione implicita dell'eventuale capacità oggetto di contratti di approvvigionamento a termine di cui all'articolo 60, comma 60.5, della deliberazione 111, stipulati prima del termine per la comunicazione, da parte di Terna, della capacità qualificata per una determinata asta e con riferimento al periodo di consegna

- dell'asta stessa, in considerazione del fatto che si tratta di capacità di cui il sistema elettrico si è già assicurato la disponibilità ai fini dell'adeguatezza sotto precisi vincoli economici;
- stabilire che, qualora la capacità in prelievo impegnata nel mercato della capacità in esito a una data asta sia offerta e accettata in acquisto in una successiva asta di aggiustamento, il titolare della menzionata capacità sia tenuto a pagare a Terna, se positivo, un corrispettivo pari alla differenza tra il premio della seconda asta e il premio della prima, che è destinato a riduzione dell'onere netto del mercato della capacità; questa previsione è volta a mantenere in capo al titolare della capacità impegnata il rischio-prezzo connesso alla cessione della propria posizione; ciò non avverrebbe in assenza del corrispettivo sopra descritto, a causa del fatto che, nel caso della domanda impegnata, non sono previsti flussi monetari da/verso il titolare della stessa (quest'ultimo non riceve il corrispettivo fisso e non paga né il corrispettivo variabile, né il corrispettivo a copertura dell'onere netto del mercato della capacità);
 - apportare modifiche e integrazioni alle definizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 98/11, per:
 - evitare di vincolare l'individuazione delle ore di picco alla mera osservazione della dinamica del carico;
 - chiarire il carattere zonale del fattore di carico;
 - precisare le caratteristiche della capacità di cui non si tiene conto nell'identificazione dell'equilibrio delle aste del mercato della capacità, segnatamente la capacità produttiva oggetto di formale richiesta di dismissione o soggetta a provvedimento di autorizzazione alla dismissione;
 - includere nel concetto di capacità produttiva nuova anche la capacità esistente oggetto di significativi interventi di rinnovamento;
 - introdurre il concetto di capacità produttiva da adeguare, che è una forma di capacità produttiva esistente caratterizzata dal fatto di essere assoggettata a provvedimenti disposti dalle competenti autorità che prevedono l'adeguamento a prefissati standard; questa capacità è intermedia tra la capacità produttiva nuova e la pura capacità produttiva esistente, in quanto, in relazione al periodo di consegna, può essere oggetto soltanto dei contratti dedicati alla capacità produttiva esistente e, rispetto al premio massimo, è equiparata a capacità produttiva nuova, in modo da agevolare l'implementazione dei relativi progetti di adeguamento;
 - nella deliberazione ARG/elt 98/11, rimodulare e chiarire i termini delle attività propedeutiche allo svolgimento delle procedure concorsuali, facendo in modo che:
 - la data della singola procedura concorsuale sia fissata da Terna una volta completate, da parte dell'Autorità, la verifica – con esito positivo - della conformità ai criteri *ex* deliberazione ARG/elt 98/11 delle ascisse delle curve di domanda proposte da Terna per la medesima procedura e la definizione dei valori dei parametri per il calcolo del prezzo di esercizio, dei premi massimi e delle ordinate dei punti rilevanti delle citate curve;

- intercorra un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni tra, da un lato, la successiva tra la data di fissazione del giorno di svolgimento della procedura concorsuale e la data di pubblicazione delle curve di domanda e dello studio di cui all'articolo 11 della deliberazione ARG/elt 98/11 e, dall'altro lato, il giorno di svolgimento della procedura medesima;
- dopo la prima asta, il processo di preparazione di una data procedura concorsuale si avvii a valle dell'esame degli esiti della procedura precedente;
- rinviare a successivi provvedimenti l'indicazione, asta per asta, dei premi massimi, dei valori delle ordinate dei punti rilevanti delle curve di domanda, dei valori dei parametri per il calcolo del prezzo di esercizio e dell'importo della soglia minima, in considerazione del fatto che si tratta di profili quantitativi che è opportuno adottare a valle dell'entrata in vigore della disciplina generale;
- stabilire che Terna proponga lo schema di regolamento per la partecipazione al MSD della domanda che intende offrire la propria capacità sul mercato della capacità nell'ambito della sperimentazione e con le modalità di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel, elaborandone il contenuto in modo che risulti compatibile con la configurazione di diritti e obblighi prevista nel mercato della capacità per la citata domanda

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/elt 98/11 come segue:
 - di sostituire gli articoli da 1 a 15 con le parole seguenti: “
 1. di approvare i “Criteri e condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379”, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
 2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, anche ai fini della segnalazione nei termini di cui in motivazione, e a Terna;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.”;
 - l'*Allegato A* di cui sopra è pubblicato insieme al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che Terna proponga lo schema di regolamento per la partecipazione al MSD della domanda che intende offrire la propria capacità sul mercato della capacità nell'ambito della sperimentazione e con le modalità di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel, elaborandone il contenuto in modo che risulti compatibile con la configurazione di diritti e obblighi prevista nel mercato della capacità per la citata domanda;
3. di stabilire che, in deroga all'articolo 2, comma 2.5, della deliberazione 300/2017/R/eel, lo schema di regolamento di cui al punto 2 sia approvato

dall’Autorità in data non antecedente al decreto ministeriale di approvazione della proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, come integrata e modificata a valle della decisione C(2018) 617;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
5. di pubblicare la presente deliberazione ed il testo della deliberazione ARG/elt 98/11, come risultante dalle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni